

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
che accompagna il disegno di legge cantonale sulle epizoozie

(dell'11 ottobre 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con l'azione condotta dalla Confederazione e dai Cantoni contro le principali malattie epizootiche dopo l'ultimo conflitto mondiale, alcune fra le più gravi infezioni del bestiame, come la tubercolosi e la brucellosi bovine, sono state debellate; contro altre invece si è potuto creare una efficace barriera protettiva impiegando nuovi vaccini. Altre malattie attirano l'attenzione dei sanitari e delle Autorità, poichè assumono carattere sempre più diffuso ed aggressivo. Così, per esempio, dai paesi dell'Europa centrale, nella primavera 1967 la rabbia è entrata nella Svizzera nord-orientale; la peste porcina africana ha seriamente minacciato il nostro patrimonio suino essendo divampata nell'Italia centrale e settentrionale; le salmonellosi, infine, in costante aumento a seguito della forte importazione dall'estero di foraggi concentrati, costituiscono un serio pericolo per le persone e gli animali.

Siccome la legislazione sulle epizoozie del 1917-1920 non costituiva più un sufficiente strumento giuridico e tecnico, la Confederazione promulgò una nuova legge sulle epizoozie (1. luglio 1966) ed una nuova ordinanza d'applicazione (15 dicembre 1967). Il Consiglio federale ne ha fissato l'entrata in vigore al 1. gennaio 1968, stabilendo:

1. Nella misura in cui l'esecuzione della legge esige disposizioni complete cantonali, i Cantoni sono tenuti a emanarle e possono provvedervi per via d'ordinanza (art. 59 della legge);
2. I Cantoni sono tenuti ad emanare entro 3 anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza le prescrizioni esecutive (art. 62-3 dell'ordinanza).

Allo scopo di uniformare la legislazione cantonale al diritto federale e di raggruppare in un unico testo legislativo ed esecutivo le disposizioni esistenti, di abrogare quelle non più necessarie o non conformi al diritto federale il Consiglio di Stato ha studiato ed approvato il progetto di legge che vi è presentato con questo messaggio. Esso rinuncia alla possibilità concessagli dalla Confederazione di emanare le norme di polizia epizootiche per via d'ordinanza: e ciò già in considerazione del fatto che le attuali norme d'applicazione della legislazione federale erano state promulgate per la via legislativa dal Gran Consiglio.

La nuova legge sulle epizoozie non porta sostanziali innovazioni nel campo amministrativo nè causa maggiori oneri finanziari al Cantone, oltre a quelli che la Confederazione ha stabilito nel quadro di una moderna polizia epizootica.

Per illustrare il progetto, commentiamo gli articoli che ci sembrano di maggior rilievo o che espongono concetti diversi dal sistema sin qui in vigore.

Art. 5. La nomina degli ispettori del bestiame è facoltà del Cantone e non del Comune. L'art. 5.1 dell'ordinanza fissa che « i Cantoni designano un ispettore del bestiame per ogni circondario ».

Lo Stato non vuol ridurre le competenze del Comune, il quale sarà interpellato ogni volta nella scelta o proposta del candidato.

Importante è la funzione di affossatore delle carcasse anche se essa, dal Cantone e dai Comuni, è stata sin qui trascurata. L'igiene del suolo e

delle acque impone che in ogni Comune vi sia una persona che diriga e coordini l'eliminazione delle carcasse e dei resti provenienti dalle macellerie. La proposta di abbinare la carica di ispettore del bestiame a quella di affossatore, sembra una logica e felice soluzione.

- Art. 6.* Sin qui gli ispettori del bestiame erano modestamente e su base volontaria retribuiti dai Comuni. La legge prevede che lo Stato versi all'ispettore un contributo annuo e che il Comune contribuisca alle spese.
- Art. 9.* Il Cantone designerà i veterinari ufficiali. Fino ad ora era considerata ufficiale ogni prestazione esplicata nel campo della lotta contro le epizoozie. Il veterinario non era però come tale ufficialmente designato da parte del Cantone.
- Art. 12.* Nel gruppo dei danni causati dalle epizoozie figurano quelli prodotti dalla peste americana ed europea delle api, sin qui risarciti dalla assicurazione contro la marciaia, assicurazione sussidiata dallo Stato (15 ct. per popolo). Assumendo direttamente le spese, cade il contributo annuo dello Stato all'assicurazione.
- Art. 16 - 17* La controllata e inoffensiva distruzione delle carcasse e dei resti di macelleria è una necessità. Nel Cantone esistono alcune ditte private che dispongono di attrezzature idonee che si impegnano, a loro spesa, alla raccolta e all'utilizzazione inoffensiva del materiale. Ai Comuni sono così evitati i gravi oneri finanziari che l'art. 21.6 dell'ordinanza federale loro impone (« i Comuni provvedono gratuitamente alla distruzione inoffensiva delle carcasse »).
- Art. 25.* E' prevista la soppressione del fondo epizoozie. Per l'applicazione della legislazione federale non è infatti richiesto in alcun modo la costituzione d'un fondo speciale. Ciò semplifica il lavoro amministrativo e contabile. Le entrate e uscite saranno preventivate e scritte nel bilancio dello Stato.
- Art. 26.* Prevede l'abrogazione di una serie di leggi che sono divenute contrarie o incompatibili con il nuovo ordinamento.

Va ancora notato che il disegno di legge che vi proponiamo è già stato sottoposto a un esame preliminare del Dipartimento federale dell'economia pubblica, il quale ha già suggerito le opportune modificazioni: di questi suggerimenti s'è tenuto debito conto nella redazione finale del testo che è sottoposto alla vostra approvazione.

E' chiaro, comunque, che nonostante l'esame preliminare da parte degli uffici federali il testo che uscirà dalle deliberazioni del Gran Consiglio dovrà essere ancora formalmente approvato dal Consiglio federale. L'entrata in vigore della nuova legge cantonale subirà quindi un ritardo anche per questa esigenza. Ci permettiamo di raccomandarvi una sollecita deliberazione sul progetto di cui si tratta.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

B. Celio

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

LEGGE CANTONALE SULLE EPIZOOZIE

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 11 ottobre 1968 n. 1548 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Lo Stato tutela la salute del bestiame e promuove i provvedimenti atti a prevenire e a combattere le epizoozie secondo le norme della legge federale sulla materia del 1. luglio 1966 (qui detta: legge federale), dell'ordinanza federale relativa del 15 dicembre 1967 (qui detta: ordinanza federale) e della presente legge.

Scopo

Art. 2.

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l'applicazione della legge e dell'ordinanza federali come pure della presente legge.

Autorità e organi competenti

1. Dipartimento

Art. 3

¹ Il Veterinario cantonale, salvo disposizione contraria della presente legge, è l'Autorità cantonale competente secondo le norme della legge e dell'ordinanza federali.

2. Veterinario cantonale

a) Competenze

² Oltre alla direzione della lotta contro tutte le malattie animali secondo la legislazione federale e la presente legge, al Veterinario cantonale spetta in particolare la vigilanza:

- a) sulle casse d'assicurazione del bestiame;
- b) sulle condotte veterinarie;
- c) sugli aspetti sanitari del servizio di monta e della fecondazione artificiale;
- d) sulla protezione degli animali;
- e) sui servizi di sanità del bestiame.

³ Il Veterinario cantonale dipende amministrativamente dal Dipartimento competente.

Art. 4

Nell'esecuzione dei provvedimenti a lui conferiti, il Veterinario cantonale può chiedere la collaborazione:

b) Collaborazione

- a) dei Municipi;
- b) dei veterinari ufficiali;
- c) degli ispettori del bestiame;
- d) degli ispettori delle carni;
- e) degli ispettori degli apiari;

- f) degli ispettori delle derrate alimentari ;
- g) del personale dei macelli pubblici ;
- h) degli ispettori per la protezione degli animali.

Art. 5

3. Ispettori del bestiame e affossatori ; ispettori delle carni e ispettori degli apiari

a) Nomina

¹ Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni :

- a) gli ispettori del bestiame e i loro supplenti ;
- b) gli ispettori delle carni e i loro supplenti ;
- c) gli ispettori degli apiari e i loro supplenti.

² Esso ne stabilisce i circondari.

³ Gli ispettori del bestiame svolgono anche le mansioni di affossatori delle carcasse secondo la legislazione federale, riservato l'art. 18, secondo capoverso, dell'ordinanza federale concernente l'ispezione delle carni dell'11 ottobre 1957.

⁴ Agli effetti della nomina il Consiglio di Stato può sentire i Comuni interessati.

⁵ Nella nomina è data la preferenza alle persone che conoscono i problemi relativi all'agricoltura, e segnatamente alla tenuta e all'allevamento del bestiame.

Art. 6

b) Retribuzione

¹ Il Cantone versa a ogni ispettore del bestiame un'indennità da Fr. 50,— a Fr. 100,— all'anno.

² All'ispettore del bestiame spetta la quota parte del provento del rilascio dei certificati di trasloco.

³ Agli ispettori delle carni che non siano già funzionari stipendiati di un macello pubblico spetta la quota parte del provento delle tasse d'ispezione delle carni, dei certificati d'ispezione e delle bollette di scorta.

⁴ I veterinari, gli ispettori del bestiame, delle carni o degli apiari che svolgono attività particolari per incarico del Cantone sono retribuiti secondo le tariffe stabilite dal Consiglio di Stato.

Art. 7

4. Municipi

¹ I Municipi vigilano sull'osservanza della legislazione sulle epizoozie o dei provvedimenti in materia ordinati dalle Autorità competenti nel comprensorio comunale.

² Essi prendono i provvedimenti di loro competenza stabiliti dall'ordinanza federale.

³ In particolare :

- a) danno aiuto al Veterinario cantonale, od ufficiale ;
- b) vigilano sull'igiene del suolo, dell'abitato, delle stalle, delle acque, per quanto ha riferimento alla polizia epizootica ;
- c) mettono a disposizione persone e materiale qualora ciò fosse necessario, per ogni misura che fosse imposta dalla legislazione o richiesta dall'Autorità.

Art. 8

Il Consiglio di Stato designa i veterinari ufficiali secondo l'art. 3 della legge federale e l'art. 4 dell'ordinanza federale.

5. Veterinari
ufficiali

Art. 9

Oltre ai casi fissati dall'art. 32 della legge federale, il Cantone versa indennità :

Indennità per
perdita di animali

- a) per la perdita di animali che soccombono o devono essere abbattuti per una delle epizootie menzionate all'art. 1, capoverso 1, numeri da 11 a 17 della legge federale ;
- b) per la perdita di animali che devono essere macellati o distrutti per ordine dell'Autorità a seguito di rickettsiosi dei bovini, degli ovini e dei caprini, salmonellosi dei bovini e leptospirosi dei suini.

a) Generalità

Art. 10

¹ Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento la percentuale d'indennità nei limiti stabiliti dall'art. 36 della legge federale.

b) Percentuale
e calcolo

² Il valore di stima è calcolato conformemente alle direttive dell'Ufficio veterinario federale.

Art. 11

¹ Lo Stato assume interamente le spese dei provvedimenti ordinati dall'Autorità per la lotta contro :

Spese di lotta
a) Assunzione
da parte
dello Stato

- a) la peste bovina ;
- b) la pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini ;
- c) l'afta epizootica ;
- d) la tubercolosi ;
- e) la brucellosi ;
- f) la morva ;
- g) la rabbia, escluse le spese di vaccinazione ;
- h) la peste suina africana da virus ;
- i) l'acariosi delle api ;
- l) la peste americana delle api ;
- m) la peste europea delle api.

² Lo Stato assume, inoltre, le spese per l'analisi batteriologica delle carni.

Art. 12

¹ Lo Stato sussidia nella misura del 40 % le spese per la prevenzione :

b) Sussidi

- a) del carbonchio ematico ;
- b) del carbonchio sintomatico ;
- c) della peste suina classica da virus ;
- d) della rabbia, esclusa la vaccinazione dei cani e dei gatti ;

- e) dell'agalassia contagiosa delle pecore e delle capre ;
- f) del colera aviare ;
- g) della peste e della pseudopeste aviarie ;
- h) della mixomatosi dei conigli ;
- i) delle rickettsiosi bovina, ovina e caprina (art. 54 dell'ordinanza federale) ;
- l) delle leptospirosi bovina e suina (art. 55 dell'ordinanza federale) ;
- m) dell'ornitosi-psittacosi ;
- n) della salmonellosi dei bovini.

² In uguale percentuale è sussidiata la costruzione di vasche per bagni contro la rogna delle pecore.

Art. 13

Le indennità e i sussidi possono essere esclusi o limitati, in ogni caso, in applicazione della norma dell'art. 34 della legge federale.

Art. 14

Lo Stato può fornire gratuitamente medicinali, vaccini o sieri destinati alla prevenzione o alla cura di malattie epizootiche, quando ciò sia d'interesse pubblico.

Art. 15

¹ Le carcasce degli equini e dei bovini e quelle degli ovini, caprini e suini di oltre 20 kg. di peso uccisi non per l'alimentazione, morti o nati morti, nonché grandi quantità di pesci morti, sono annunciate senza indugio dal detentore al locale ispettore del bestiame, il quale dà disposizione per la distruzione o la consegna ad un centro di raccolta.

² Se le carcasce si trovano in un macello pubblico o privato le disposizioni per la distruzione inoffensiva o la consegna ad un centro di raccolta sono date dall'ispettore delle carni.

³ Per le regioni isolate, se le carcasce non possono esser consegnate al centro di raccolta sono sotterrate in un posto idoneo, cintato, designato dal Comune.

⁴ Le spese derivanti dalla raccolta e distruzione delle carcasce e delle carni non atte al consumo, esclusi i prodotti di macellazione accessori e degli scarti di macelleria, sono a carico del Comune.

Art. 16

Sono considerati centri di raccolta delle carcasce come pure delle parti confiscate dall'ispettore delle carni, degli scarti di macellazione non atti al consumo, dei prodotti di macellazione accessori e degli scarti di macelleria :

- a) i locali designati a tale uso nei macelli pubblici ;
- b) i locali con idonee installazioni designati dai Comuni ;
- c) gli stabilimenti per la distruzione inoffensiva o lavorazione industriale delle carcasce, collaudati dal Veterinario cantonale.

Esclusione o limitazione dell'obbligo di indennità e dei sussidi

Medicinali

Carcasce d'animali
a) **Distruzione**

b) **Centri di raccolta**

Art. 17

In via eccezionale le carcasse e le parti che provengono da un macello o da una macelleria possono essere usate per la alimentazione di animali, alle condizioni indicate all'art. 115 dell'ordinanza federale concernente l'ispezione delle carni dell'11 ottobre 1957, se l'azienda che le ritira dispone di istallazione per la sterilizzazione del mangime.

c) Eccezioni

Art. 18

¹ Per la tenuta di fiere e di mercati di bestiame è necessario il permesso del Dipartimento competente. Questi predispone i provvedimenti di polizia epizootica e designa i veterinari competenti.

Fiere e mercati

² Il permesso è dato al Comune. Il Municipio prende i provvedimenti d'organizzazione; esso può chiedere, quando non di sponga di forze sufficienti, la collaborazione della polizia cantonale.

Art. 19

Il Consiglio di Stato fissa le prescrizioni per la vigilanza di polizia epizootica nel commercio del bestiame in applicazione dell'art. 17 dell'ordinanza federale.

Commercio del bestiame

Art. 20

Il Consiglio di Stato emana ogni anno le prescrizioni di polizia epizootica per l'alpeggio, e se la situazione sanitaria lo richiede, analoghe prescrizioni per lo svernamento.

Alpeggio ;
svernamento e
transumanza
degli ovini

Art. 21

¹ Il Consiglio di Stato stabilisce le tasse :

Tasse

- a) per il commercio del bestiame ;
- b) dei certificati di trasloco, d'ispezione delle carni e dei relativi certificati come pure delle bollette di scorta.

² Il Consiglio di Stato fissa la quota parte spettante allo Stato sulle tasse e i certificati di cui alla lettera b) del primo capoverso.

Art. 22

¹ Contro l'operato dei funzionari di cui all'art. 5 o dei veterinari ufficiali può essere interposto in ogni tempo reclamo al Veterinario cantonale.

Reclami e ricorsi

² Contro le decisioni del Veterinario cantonale è dato ricorso nel termine di 15 giorni al Dipartimento competente.

³ Per il resto valgono le norme della legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 23

¹ I delitti e le contravvenzioni previsti dall'art. 47 della legge federale sono perseguiti e giudicati dall'Autorità giudiziaria competente in virtù delle norme della legge organica giudiziaria.

Delitti e
contravvenzioni ;
procedura

² Le contravvenzioni previste dall'art. 48 della legge federale sono perseguite e giudicate dal Dipartimento competente.

³ Chi contravviene alle norme della presente legge o alle relative norme d'applicazione, quando non si configuri un delitto o una contravvenzione punibile secondo la legge federale, può esser punito dal Dipartimento competente con una multa sino a franchi 1.000,—.

⁴ Nei casi del secondo e del terzo capoverso è applicabile la procedura prevista dalle norme del capo II della legge cantonale per i delitti di competenza del pretore e per le contravvenzioni (testo unico del 27 maggio 1966).

Art. 24

Norma transitoria

Il saldo del Fondo epizoozie attualmente risultante nei conti dello Stato va iscritto nel bilancio ordinario.

Art. 25

Norma abrogativa

Sono abrogati :

- a) la legge sulla lotta contro le epizoozie del 19 aprile 1960 ;
- b) la legge concernente la lotta contro la brucellosi dei bovini dell'8 luglio 1957 ;
- c) il decreto legislativo concernente la tassa di licenza professionale di macellaio e salumiere del 6 marzo 1944 ;
- d) il decreto legislativo sull'assicurazione obbligatoria degli allevatori contro i danni causati dalla marciaia del 16 settembre 1938, e ogni norma legislativa ed esecutiva contraria o incompatibile con la presente legge.

Art. 26

Approvazione ed entrata in vigore

¹ Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

² Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.